

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Numero del provvedimento</b> |   |
| <b>Data del provvedimento</b>   |   |
| <b>Oggetto</b>                  | Rimborsi  |
| <b>Contenuto</b>                | Rimborso a titolo di indennizzo per danni indiretti conseguenti a focolaio di peste suina africana nell'allevamento con codice UL ID 665296 |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Dipartimento</b>                  | Dipartimento di Prevenzione  |
| <b>Direttore del Dipartimento</b>    | Renzo Berti  |
| <b>Struttura</b>                     | SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | Ferdinando Milicia   |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | Valentina Nardone  |

| Spesa prevista | Conto Economico             | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| € 25.515,86    | “Contributi e sussidi vari” | 3B021408     | 2024          |
|                |                             |              |               |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |            |         |
|--|------------|---------|
| Allegato   | N° di pag. | Oggetto |
|  |            |         |
|  |            |         |

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

### **Visti:**

- il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
- la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione II);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

### **Richiamati altresì:**

- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «*Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «*Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132*», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «*Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*»;
- la legge del 07 aprile 2022, n. 29, recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*»;
- il decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante «*Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA)*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di de minimis con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013;

**Visto**, in particolare, l'art. 2, comma 4 della legge 02 giugno 1988, n. 218 in virtù del quale «*ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, è concessa una indennità pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione (...)*»;

**Preso atto** che il settore Sanità Pubblica, Sicurezza alimentare e veterinaria, piano regionale di Prevenzione della Direzione Sanità Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, con comunicazione e-mail del 4.09.2024, conservata in atti, ha confermato l'applicazione, anche ai casi di PSA, della normativa di riferimento ai fini dell'indennizzo per la distribuzione dei prodotti alimentari infetti ed in particolare la DGRT del 17 maggio 2004, n. 468 e il DDRT del 06 ottobre 2004, n. 5861;

**Preso atto** pertanto che con DGRT del 17 maggio 2004, n. 468, recante «*Incarico alle Aziende U.U.S.S.L.L. di effettuare l'erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88*», la Regione Toscana ha, tra l'altro, deliberato di:

- incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.U.S.S.L.L. di provvedere all'erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori nei casi di cui all'art. 2, legge 2 giugno 1988, n. 218 ed art. 3, Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004;
- di stabilire che la Regione provvederà al riconoscimento a dette Azienda U.U.S.S.L.L. delle spese sostenute, con successivo atto dirigenziale del servizio regionale competente in materia, nei limiti di cui all'art. 3, comma 1 della legge 218/88;

**Considerato** che la filiera suinicola ha subito dei danni dall'applicazione delle misure sanitarie di contenimento dell'epidemia di PSA e che pertanto è necessario sostenere gli imprenditori coinvolti e far fronte alla crisi derivante dall'abbattimento degli animali, dal fermo di impresa, dalla impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali, dal blocco delle esportazioni e da altre tipologie di danno indiretto;

**Ritenuto** obiettivo strategico proseguire nel sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficoltà per il perdurare della peste suina africana;

**Preso atto** che, a seguito delle operazioni di rintraccio carni e prodotti alimentari effettuate nell'ambito di un focolaio di Peste Suina Africana di Pavia di cui alla notifica di allarme Allerta Regionale n. 614 del 31 agosto 2023, in data 31

agosto 2023 è stato disposto il blocco ufficiale di prodotti carnei in uno stabilimento all'interno del territorio di competenza dell'Azienda USL Toscana Centro identificato con codice Sispc UL ID: 665296;

**Preso atto** che in data 12 settembre 2023 la merce non conforme è stata dissequestrata per la consegna a ditta specializzata incaricata per il ritiro e distruzione;

**Preso atto altresì** che, in data 04 giugno 2024, il legale rappresentante dello stabilimento suddetto ha trasmesso all'Azienda USL Toscana Centro richiesta di indennizzo per la distruzione dei prodotti ed i costi sostenuti, conservata in atti;

**Dato atto** che con nota del 30 luglio 2024 – pratica SISPC 5567631 - e successiva integrazione nota del 25.09.2024, conservate in atti, il Direttore dell'Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha autorizzato a procedere alla liquidazione dell'indennizzo quantificato in € 25.515,86.= allo stabilimento sopra indicato ed identificato con codice Sispc UL ID: 665296;

**Preso atto** del parere espresso, con Protocollo\_r\_toscan\_AOOGRT\_0479579\_2024-09-06, dal responsabile del Settore Sanità Pubblica, Sicurezza alimentare e Veterinaria, Piano Regionale di Prevenzione della Regione Toscana nel quale vengono confermati i criteri di calcolo utilizzati nella sopracitata nota;

**Ritenuto pertanto opportuno** dover procedere al rimborso a titolo di indennizzo allo stabilimento in questione di € 25.515,86.= ricavato da:

- 80% del valore degli alimenti distrutti calcolato in base all'unica fattura di vendita nei sessanta giorni precedenti la data del provvedimento di blocco ufficiale presentata dal produttore;
- 100% delle spese sostenute dall'operatore per la distruzione del prodotto non conforme;

**Dato atto** che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 25.515,86.=, graverà sull'autorizzazione n. 562/2024 conto economico 3B021408 "Contributi e sussidi vari" i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;

**Ritenuto** di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;

**Rilevato** che è necessario provvedere con urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del termine stabilito dalla normativa per i tempi di rimborso;

**Dato atto** che il Direttore della Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Valentina Nardone, in servizio c/o la Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale;

## DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto della richiesta di indennizzo, conservata in atti, presentata dal legale rappresentante dello stabilimento ed identificato con codice Sispc UL ID: 665296;
2. di dare atto che con nota del 30 luglio 2024 – pratica SISPC 5567631 - e successiva integrazione nota del 25.09.2024, conservate in atti, il Direttore dell'Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha autorizzato a procedere alla liquidazione dell'indennizzo quantificato in € 25.515,86.= allo stabilimento interessato;
3. di prendere atto del parere espresso, con Protocollo\_r\_toscan\_AOOGRT\_0479579\_2024-09-06, dal responsabile del Settore Sanità Pubblica, Sicurezza alimentare e Veterinaria, Piano Regionale di Prevenzione della Regione Toscana nel quale vengono confermati i criteri di calcolo utilizzati nella sopracitata nota;

4. di procedere pertanto al rimborso a titolo di indennizzo allo stabilimento in questione di € 25.515,86.= ricavato da:
  - 80% del valore degli alimenti distrutti calcolato in base all'unica fattura di vendita nei sessanta giorni precedenti la data del provvedimento di blocco ufficiale presentata dal produttore;
  - 100% delle spese sostenute dall'operatore per la distruzione del prodotto non conforme;
5. di dare atto che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 25.515,86.=, graverà sull'autorizzazione n. 562/2024 conto economico 3B021408 "Contributi e sussidi vari", i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;
6. di trasmettere il presente atto, con la documentazione a supporto ai fini degli adempimenti conseguenti, alla SOC Fornitori e all'Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
7. di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;
8. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare il presente atto sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE SOC SERVIZI AMMINISTRATIVI  
ALLE STRUTTURE, ALLA PREVENZIONE E  
ALLA MEDICINA LEGALE  
(Dott. Ferdinando Milicia)**